

COLLABORATORI
O COLLABORATRICI FAMILIARI
Breve sintesi del CONTRATTO in vigore dal 1° gennaio 2023

Livelli i lavoratori domestico sono ora classificati su livelli; ecco i principali (si deve considerare la mansione prevalente):		
A	Collaboratore generico: <ul style="list-style-type: none"> Mansioni generiche, esecutive prettamente manuali o di fatica (addetto alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia); addetti ad altre mansioni (non assistenza di persone) senza esperienza professionale o con esperienza inferiore a 12 mesi 	
Asuper	Addetti esclusivamente alla compagnia o le baby sitter	
B	Collaboratore generico polifunzionale: incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode, autista)	
Bsuper	Assistente a persone autosufficienti (¹) con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	
C	Mansioni di professionalità specifica relativa a compiti assegnati svolti in totale autonomia e responsabilità: cuoco	
Csuper	Assistente di persone non autosufficienti, con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	
Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna		
<ul style="list-style-type: none"> Personale non infermieristico per assistenza (livelli Bsuper o Csuper) all'infanzia, ad anziani ed a portatori di handicap) Durata prestazione dalle 20 alle 8 c'è obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un'idonea sistemazione notturna 		
Prestazioni esclusivamente d'attesa: personale assunto per garantire la presenza notturna, compresa tra le ore 21 e le ore 8; retribuito come da tabella E ; il lavoratore deve poter riposare; se dovessero essere richieste prestazioni diverse queste non sono lavoro straordinario, ma retribuite come da tabella C		
Riposo settimanale: 36		
<ul style="list-style-type: none"> 24 ore la domenica (o altro giorno concordato): è irrinunciabile, in caso di esigenze imprevedibili dovrà essere previsto un uguale numero di ore nella giornata successiva e le ore lavorate vanno maggiorate del 60%. 12 ore durante la settimana di comune accordo: l'eventuale lavoro nelle 12 ore, la retribuzione effettiva va maggiorata del 40% 		
Orario di		
conviventi	<ul style="list-style-type: none"> massimo di 10 ore g. non consecutive, per un totale di 54 ore sett. Diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito non inferiore a 2 ore 	al lavoratore con un orario g. superiore alle 6 ore spetta comunque il pranzo o la cena (il tempo trascorso non va retribuito) oppure un'indennità pari al loro valore convenzionale
	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e ad un riposo intermedio non retribuito, se orario di lavoro tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22 è consentito il recupero di ore non lavorate nel massimo di 2 giornaliere 	
non conviventi	massimo di 8 ore g. non consecutive per un totale di 40 ore sett., su 5 o 6 g.	
Part-time	lavoratori conviventi livelli C , B e BS e gli studenti tra i 18 ed i 40 anni, assunti in regime di convivenza con orario fin a 30 ore settimanali. Retribuzione come tab. B e retribuzione in natura; l'orario di lavoro deve essere interamente compreso tra le 6 e le 14, tra le 14 e le 22 oppure per non più di 3 g. settimanali nel limite massimo di 10 ore giornaliere	
	Prestazioni eccedenti l'orario concordato: <ul style="list-style-type: none"> all'interno della tipologia di orario adottata: retribuite come da tabella C se fuori dell'orario: sono straordinario 	
Lavoro notturno		
<ul style="list-style-type: none"> è tale il lavoro tra le ore 22 e le ore 6, tranne che nel caso di discontinue prestazioni notturne di cura o di prestazioni esclusivamente d'attesa; va retribuito, se ordinario, con maggiorazione del 20%, altrimenti come lavoro straordinario 		

¹ Soggetti in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria personale ed alla vita di relazione

Lavoro straordinario

- è tale quello che eccede la durata massima dell'orario di lavoro, tranne che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate; non è lavoro straordinario quello conseguente ad emergenze.
- Deve essere richiesto con almeno una giornata di preavviso
- Maggiorazione della retribuzione:
 - 10% se prestato dalle ore 6 alle ore 22, da non conviventi eccedente le 40 ore e fino a 44 ore settimanali
 - 25% se prestato dalle ore 6 alle ore 22
 - 50% se prestato dalle ore 22 alle ore 6
 - 60% se prestato di domenica o in una delle festività nazionali ed infrasettimanali

Festività

- sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo patrono (29 giugno S.S. Pietro e Paolo a Roma)
- debbono essere di riposo e debbono essere pagate
- in caso di lavoro, la retribuzione va maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale che cade di domenica, il lavoratore ha diritto al corrispondente riposo in altro giorno della settimana o alla maggiorazione di 1/26 della retribuzione globale mensile;

Ferie

spettano 26 g. lavorativi per ogni anno di lavoro (o in dodicesimi), retribuiti ad 1/26 della normale retribuzione globale (compreso l'eventuale compenso convenzionale per vitto ed alloggio, se non ne fruisce)

Scatti di

al lavoratore spetta, per ogni biennio di servizio fino ad un massimo di 7, un aumento del 4% della retribuzione minima contrattuale

In caso di

Obblighi del datore di lavoro	a) verso l'INAIL:
	- entro 24 ore e telegraficamente per infortuni mortali o presunti tali;
	- entro 2 g. dall'accertamento per infortuni non guaribili entro 3 g.
	- entro 2 g. dal 4° per infortuni guaribili entro 3 giorni, ma non guariti
	b) verso l'autorità di Pubblica sicurezza: denuncia entro 2 giorni dall'evento
	c) Verso il lavoratore: retribuzione globale di fatto primi 3 giorni di assenza per infortunio.

MINIMI RETRIBUTIVI dal 1.1.2023

	TAB A - CONVIVENTI tempo pieno - mensile	TABELLA B CONVIVENTI tempo parziale - mensile	TABELLA C - NON CONVIVENTI - paga oraria	TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA - AUTOSUFFI- CIENTI -	TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA - NON AUTOSUFFI- CIENTI mensile	PRESENZA NOTTURNA (livello unico) mensile
A	725,19		5,27			761,45
ASuper	857,06		6,21			
B	922,98	659,27	6,58			
BSuper	988,90	692,25	6,99	1137,23		
C	1054,85	764,74	7,38			
CSuper	1120,76		7,79		1592,17	

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI VITTO E	
Pranzo / Cena	4,52
Alloggio	1,95
Totale	6,47